



TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Giudice per le indagini preliminari

DECRETO di ARCHIVIAZIONE

Il giudice per le indagini preliminari
dott.ssa Sofia L. Fioretta

esaminati gli atti del procedimento penale instaurato nei confronti di:

nato il [REDACTED] a [REDACTED]
residente a [REDACTED]
domiciliato presso lo studio del difensore di fiducia Avv. [REDACTED]

nato il [REDACTED] a [REDACTED]

INDAGATI

per il reato di cui all'art. 580 c.p. asseritamente commesso ai danni della

PERSONA OFFESA

[REDACTED]
nato a Milano il [REDACTED] (deceduto in data [REDACTED])
in persona dei genitori [REDACTED], in atti generalizzati

- esaminata la richiesta di archiviazione depositata dai Pubblici Ministeri dott.ssa MANNELLA Maria Letizia e dott. BARILLI Cristian in data 04-12-2019;
- esaminati gli atti contenuti nel fascicolo;

OSSERVA

Il presente procedimento prende atto dalla tragica scomparsa del quattordicenne [REDACTED].

Come emerge dalla informativa di reato n. [REDACTED], redatta dagli ufficiali della Legione Carabinieri "Lombardia" Stazione di Milano – Porta Monforte in data 6-9-2018, quello stesso giorno verso le ore 13.00, la collaboratrice domestica della famiglia [REDACTED], [REDACTED], rinveniva il corpo senza vita di [REDACTED], all'interno della camera da letto dei due fratelli minori, soffocato da una corda legata a una traversa del letto a castello.

L'ispezione dei luoghi e del diario scolastico della vittima non portava al rinvenimento di alcun messaggio riconducibile a un gesto suicidario.

Veniva dunque sequestrato l'unico strumento informatico in uso al minore, segnatamente il suo telefono cellulare. L'analisi del telefono, trasmessa all'Ufficio Requirente tramite annotazione di p.g. del 14-9-2018, evidenziava che poche ore prima del rinvenimento del corpo, alle ore 11.11, il ragazzo aveva visualizzato un video sul portale YouTube, dal titolo "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet" caricato sul canale "Infinito". In tale video venivano descritte cinque pratiche estremamente pericolose messe in atto dai ragazzi al fine di riprendersi e "postare" i video sulla rete (da qui il titolo "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet", allusivo proprio alla finalità divulgativa della sfida e della sua video-ripresa); lo stesso autore del video visualizzato da [REDACTED], peraltro, raccomandava di non imitare tali gesti, evidenziandone la pericolosità. Tra le pratiche descritte, in particolare, ne veniva riportata una denominata "sfida del blackout" - anche detta "space monkey" o "shoking game" - basata sulla volontaria adozione di tecniche di soffocamento, finalizzate a provocare transitoria perdita di coscienza, per poi risvegliarsi in uno stato di "ebbrezza".

L'analisi integrale del contenuto del telefono cellulare in uso al ragazzo, sul quale non venivano rinvenuti artefatti riconducibili a propositi suicidiari, le sommarie informazioni raccolte e gli esiti dell'esame autoptico effettuato

confermavano che [REDACTED] non aveva mai sofferto di disturbi di natura psichica o depressiva e non aveva manifestato significativi disagi in epoca prossima al fatto; aveva peraltro provato ad eseguire su sé stesso la tecnica di soffocamento sopra menzionata, dopo aver visionato il video sulla rete, rimanendo in questo modo vittima di un tragico incidente.

In data 14-9-2018 venivano trasmessi gli esiti del monitoraggio della rete effettuati dalla Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lombardia: venivano individuati almeno altri 14 video contenenti la descrizione (e, potenzialmente, l'invito all'emulazione) del fenomeno, in particolare 1 video di discussione del fenomeno e 14 di emulazione dello stesso.

Nell'immediatezza dei fatti, segnatamente in data 15-9-2018 ore 11.52 veniva dunque disposto d'urgenza - e convalidato da questo GIP con decreto del 18-9-2018 - il sequestro preventivo della pagina internet visitata dal minore (sul canale YouTube "Infinito") e di quelle analoghe all'interno delle quali veniva proposta la "sfida del blackout".

La società *YouTube LLC*, alla quale veniva notificato il provvedimento inibitorio, rendeva immediatamente inaccessibile o rimuoveva i contenuti raggiungibili agli U.R.L. indicati nei decreti di sequestro; forniva altresì i file di log relativi ai canali ai quali erano stati registrati accessi recenti. La società *Telecom Italia S.p.A.* a sua volta forniva agli inquirenti i tabulati relativi agli indirizzi IP forniti da Google.

Tra questi, le successive indagini portavano ad attribuire:

- la disponibilità del canale "Infinito" a [REDACTED] nato il [REDACTED], canale sul quale era stato caricato il video visionato dal ragazzo "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet";
- la disponibilità del canale "Golden Gianpy" a [REDACTED] nato il [REDACTED], canale sul quale era stato pubblicato il video "[Video shock] Gioco pericoloso non farlo a casa potresti morire!*" nel quale si menzionava e si discuteva del fenomeno della "sfida del blackout";

Gli inquirenti provvedevano quindi a rintracciare i soggetti sopra menzionati, ed a sottoporli ad interrogatorio.

[REDACTED] veniva sottoposto ad interrogatorio in data 25.10.2018. In quella sede l'indagato ribadiva il proprio intento, che non era affatto quello di incoraggiare l'emulazione della "sfida del blackout": "Viene detto in chiare parole di non provare a imitare queste persone... Ho messo di proposito le immagini di un paziente ricoverato gravemente in ospedale per drammatizzare e accentuare visivamente la pericolosità di queste sfide. Non era assolutamente mia intenzione promuovere queste sfide bensì portare agli occhi del pubblico la loro pericolosità e stupidità.". Questi affermava altresì che i video monetizzati (i.e. preceduti da pubblicità remunerativa per colui che carica il video), come quello oggetto di indagine, erano soggetti a monitoraggio preventivo da parte di YouTube.

Al fine di riscontrare le dichiarazioni rese dal [REDACTED], gli inquirenti disponevano diversi ordini di esibizione di atti e documenti nei confronti della società *YouTube LLC* (società interamente controllata da Google LLC), aventi ad oggetto la gestione del canale "Infinito" da parte di [REDACTED], il caricamento del video "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet", nonché l'esistenza di eventuali segnalazioni pervenute in ordine alla pericolosità e adeguatezza dei contenuti di tali video.

Come emerge dalla annotazione della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni – Lombardia in data 25-3-2019, *YouTube* rappresentava che i propri processi aziendali non prevedono alcun monitoraggio preventivo dei contenuti condivisi dagli utenti, nemmeno quando questi vengano remunerati, e che tuttavia ogni utente può segnalare i contenuti che violano le norme della community. In particolare, **il video "sfida del blackout" risultava essere stato segnalato più volte, ma il team che ne aveva operato la revisione non aveva rinvenuto alcuna violazione delle citate norme**, con particolare riferimento alla ipotetica presenza di contenuti dannosi o pericolosi. Il video era stato in ogni caso rimosso dal canale, in ottemperanza alle prescrizioni dell'Autorità Procedente in data 14-9-2018.

Il Pm chiedeva in data 4-12-2019 la archiviazione del procedimento, assumendo che difettassero i presupposti sia oggettivi sia soggettivi della condotta.

La persona offesa non si opponeva alla archiviazione.

Orbene: dalla descrizione dei fatti non si evincono sufficienti principi di prova per sostenere l'Accusa in giudizio, in primo luogo per **difetto di dolo**.

L'ipotesi di reato formulata individua tre distinte condotte, egualmente punite, inquadrabili nell'alveo del reato di istigazione al suicidio descritto dall'art. 580 c.p.

- determinare altri al suicidio, vale a dire far *sorgere* in un individuo il proposito di suicidarsi, prima inesistente;
- rafforzare l'altrui proposito di suicidio, ossia *incentivare* colui che ha già intenzione di suicidarsi al compimento dell'azione;
- agevolare l'esecuzione, infine, nel senso di *collaborare* in maniera attiva o omissiva alla effettiva realizzazione dell'altrui proposito suicidiario, attraverso un comportamento di ausilio consistente, ad esempio, nella messa a disposizione dei mezzi o nella rimozione degli ostacoli che si frappongono alla realizzazione del proposito di morte.

Alla luce dei fatti esposti, va innanzitutto escluso che nella condotta delle persone sottoposte alle indagini - e in particolare in quella ascrivibile a [REDACTED] in relazione al video visionato da [REDACTED] - possa individuarsi

riprova dell'elemento soggettivo consistente nel dolo, anche solo generico, di far sorgere, rafforzare o agevolare il proposito suicidiario nella indistinta platea degli utenti della rete internet, potenziali destinatari del video.

Il clip in esame - per il tono assunto nella descrizione delle "sfide" raccolte sulla rete - non pare affatto finalizzato ad incentivare realmente la loro emulazione. Difatti, ricorrono frequentemente nel video "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet" espressioni quali: "pericoli in cui incorrono i teenager di oggi [...] rischiano di essere pericolosi e, senza un po' di testa, si rischia di finire molto male [...] sembra assurdo, ma è così ed è pure molto pericoloso [...] che assolutamente non andrebbe fatta". Con riferimento specifico alla "sfida del blackout", l'autore del video ne sottolineava il carattere "assolutamente pericolosissimo"; non solo: inseriva "ad hoc" nel video l'immagine di un giovane in ospedale in gravi condizioni, proprio per evidenziare l'esistenza di una consistente, concreta e reale probabilità che a tale pratica conseguissero effetti pregiudizievoli su chi avesse provato ad emulare i comportamenti narrati. Con riferimento all'intero contenuto del clip, il ██████ ribadiva altresì come nessuno dei "giochi" illustrati dovesse essere sperimentato.

Le stesse considerazioni possono essere svolte con riferimento al video pubblicato dal ██████, a partire dallo stesso titolo del clip: "[Video shock] Gioco pericoloso non farlo a casa potresti morire!!".

In secondo luogo, **difetta anche la prova della sussistenza del fatto**: in buona sostanza non possono ritenersi integrati gli elementi costitutivi della condotta, come descritti dal Legislatore nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 580 cp.

L'elemento costitutivo del delitto di istigazione al suicidio, infatti, è - da un lato - che la volontà suicidiaria sia stata effettivamente determinata /rafforzata/agevolata dall'agente e - dall'altro - che essa si sia tradotta in una concreta azione realizzativa (alla quale sia conseguita la morte, co. I, o meno, co. I cpv.).

Orbene: nel caso di specie tale volontà suicidiaria non è mai esistita nel ragazzo: non è mai stata determinata, né agevolata, né rafforzata. La "sfida del blackout" è infatti una pratica che consiste nel privarsi dell'aria per periodi sempre più lunghi fino a svenire e poi riprendere conoscenza: come descritto nei paragrafi precedenti, lo scopo della sfida è sperimentare le stesse sensazioni di quando si sta morendo, o l'euforia di quando a 7 mila metri di quota ci si trova senza ossigeno. ██████ aveva raggiunto il livello 5, molto avanzato. Il suo intento, come puntualmente ricostruito dagli inquirenti, era in buona sostanza non quello di privarsi della vita, ma di cimentarsi nella sfida del soffocamento per provare l'ebbrezza dello svenimento per pochi minuti.

Non può pertanto dirsi che una volontà suicidiaria sia mai appartenuta al minore, né tantomeno che egli abbia posto in essere un'azione volta a concretizzarla.

Conclusivamente, non può essere configurato a carico di ██████ o di ██████ il reato di cui all'art. 580 c.p. in relazione al decesso di ██████, per difetto sia dell'elemento oggettivo, sia dell'elemento soggettivo del reato, come richiesti dalla norma incriminatrice.

Infine, occorre precisare che **non può nemmeno essere configurata**, in sede di riqualficazione del fatto, un'ipotesi di omicidio colposo, in quanto non sono configurabili né profili di colpa della condotta degli indagati - o di altri soggetti responsabili del sito su cui i video per cui è processo sono girati - né la sussistenza di un nesso di causalità tra eventuali condotte (anche omissive ed eventualmente qualificabili come negligenti imprudenti o imperite o inosservanti di leggi, regolamenti, ordini e discipline) e l'evento morte come si è concretamente verificato.

Come spiegato, infatti, chi ha formato il video per cui è processo ha spiegato con estrema chiarezza la natura assolutamente rischiosa delle condotte descritte; ha formulato numerosi, ripetuti, espliciti avvertimenti sia verbali ("assolutamente non andrebbe fatta", afferma nel video ██████), sia sotto forma di immagini (come l'effigie, presentata nel video, del giovane che si trova in ospedale in gravi condizioni dopo avere provato la "sfida del blackout"), proprio al fine di evidenziare, ammonire e rendere accorti gli utenti sulle conseguenze pregiudizievoli che verosimilmente avrebbe subito chi avesse provato ad emulare i comportamenti riprodotti in quel video.

La natura e il tenore del canale Youtube creato dall'indagato è sintetizzato dalle dichiarazioni di ██████ (altro giovane, minorenni, che aveva trattato il tema sulla rete), sentito dagli inquirenti a sommarie informazioni in data 20-03-2019 (cfr. verbale di sit agli atti), il quale ha avuto modo di confermare che il canale "Infinito" pubblicava spesso "video di genere horror... altri molto ridicoli".

In coerenza con tale quadro si pone la gestione del video da parte del sito ospitante, YouTube LLC, la cui società ha precisato che:

- i processi aziendali non prevedono un monitoraggio preventivo dei contenuti, a prescindere dal fatto che chi li realizza venga remunerato o meno;
- i video caricati possono peraltro essere segnalati da ciascun utente per violazione di regole della community, regole monitorate da specifici team di revisori operativi "h24"; ovvero per motivi legali, che devono essere esplicitati e che vengono esaminati da un diverso team, dotato di competenze legali;

- in presenza di eventuali segnalazioni, viene svolta una seria valutazione collegiale da parte di un team di esperti, alla quale non necessariamente consegue la rimozione del video: come, di fatto, è avvenuto nel caso del video per cui è processo.

Con precipuo riferimento al video per cui è processo, "5 Challenge Pericolosissime che i ragazzi fanno per internet", la società ha infatti spiegato :

- che esso è stato accessibile on-line dal suo caricamento, avvenuto il 11 novembre 2016, alla sua rimozione su intervento dell'A.G, eseguita il 14 settembre 2018;

- che in questo arco di tempo ha ottenuto 892.035 visualizzazioni ed 800 commenti;

- che esso è stato segnalato dagli utenti - per violazione di regole della community - otto volte, di cui quattro il 14.09.2018 (e cioè successivamente al clamore mediatico per il tragico evento che aveva coinvolto ██████████, nelle ore in cui veniva eseguito il decreto di sequestro che ha determinato il blocco del video);

- che nei commenti inseriti sul sito dai ragazzi che hanno visionato quel video - come precisato dal ██████████ in sede di interrogatorio - "i ragazzi condannano la stupidità delle persone che si cimentano in queste azioni pericolose. I commenti sono chiaramente visibili agli utenti e quelli in cima più in vista sono quelli che più fortemente condannano la stupidità di ragazzi che si cimentano in quelle azioni".

- che all'esito dell'esame del video condotto dal team di YouTube non è stata ravvisata alcuna violazione delle regole della community.

Orbene: all'esito delle circostanze sopra menzionate, è possibile escludere con tranquillizzante certezza la sussistenza, in capo all'autore del video, di una colpa per omessa previsione dell'evento: in buona sostanza difetta la prova - che non potrebbe essere raggiunta nemmeno all'esito di un giudizio - un nesso di prevedibilità: non è possibile affermare che chi ha consentito la pubblicazione e la mancata rimozione di quel video, usando l'ordinaria diligenza avrebbe potuto prevedere, dopo due anni dalla realizzazione e dalla divulgazione del video, la verifica della tragica morte del giovane ██████████.

Infine, non è possibile ascrivere all'ente **alcun illecito amministrativo**.

Con riferimento in particolare alla adeguatezza delle procedure aziendali adottate dalla società YOUTUBE LLC (GOOGLE LLC), e delle "regole della community" si tratta di tema attuale e dibattuto. L'autorità giudiziaria è stata più volte investita della questione relativa agli obblighi di monitoraggio della rete da parte degli *Internet Service Provider* e, in particolare, degli *hosting provider* (si pensi al caso che ha chiamato in causa proprio GOOGLE LLC, Cass. pen., Sez. III, 17 dicembre 2013 e, sotto altro profilo, Cass, civ., Sez. I, n. 7708 e 7709 del 19/3/2019).

Per quanto sopra illustrato, tuttavia, la vicenda oggetto del presente procedimento - che pure può rappresentare momento di riflessione e confronto, anche *de iure condendo* - non consente ulteriori considerazioni, dovendosi dare atto dell'insussistenza di violazioni di norme di cautela, da parte degli indagati, direttamente riconducibili al tragico epilogo.

Sulla base di quanto evidenziato, anche la condotta di ██████████ risulta penalmente irrilevante.

Il procedimento deve essere pertanto archiviato, in conformità con la richiesta dell'Ufficio Requirente.

PQM

letti gli artt. 409 e ss. c.p.p.,

DISPONE

la archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al Pubblico Ministero procedente .

Milano, 21-3-2021.

Il giudice per le indagini preliminari